

FONDATO NELL'ANNO 1876
DA ENRICO SCIALOJA

FORO LITIGIOSO ITALIANO

ANNO CXLIX
N. 10 - OTTOBRE 2024

I: 2533-2844
II: 521-600
III: 485-536
IV: 453-504
V: 361-392

SI SEGNALANO IN QUESTO FASCICOLO

Confisca dell'immobile abusivo e salvezza dell'ipoteca

Corte cost. 3 ottobre 2024, n. 160 (I, 2543)

**Demolizione di edificio con ricostruzione
e distanze legali legittimamente preesistenti**

Cass., ord. 16 settembre 2024, n. 24764 (I, 2652)

Criptofonini e indagini digitali transfrontaliere

*Cass., sez. un., 29 febbraio-14 giugno 2024, nn. 23756
e 23755, Giorgi e Gjuzi (II, 526)*

Social network e obbligo di vigilanza
sui contenuti pubblicati da terzi

Agcm 5 marzo 2024, n. 31124 (III, 507)

**Clausola di parità delle tariffe nei contratti
conclusi tra piattaforma di prenotazione online
e strutture alberghiere**

Corte giust. 19 settembre 2024, causa C-264/23 (IV, 460)

sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, adottate ex art. 648 o 649 c.p.c.

L'ordinanza, ampiamente motivata, suggerisce le seguenti, brevi considerazioni.

Anzitutto, sembra ormai appartenere al passato l'idea, coltivata dal legislatore del 1990, di un procedimento cautelare uniforme asservito alle sole misure cautelari (art. 669 *quaterdecies* c.p.c.) anche al fine di evitare ingiustificate sommarizzazioni della tutela civile ordinaria⁽³⁾; idea rapidamente tramontata nel sempre più difficile contesto della giustizia civile e apertamente contraddetta allorché singoli istituti di quel procedimento — soprattutto il reclamo, ma non solo — sono stati richiamati fuori contesto sia dal legislatore⁽⁴⁾ sia da giurisprudenza “evolutiva” o “creativa”⁽⁵⁾.

Ora sembra prevalere l'idea, in conflitto con la genesi stessa del procedimento uniforme, che i suoi istituti siano propri della tutela sommaria, anche non cautelare; in questa direzione lo strappo più evidente è stato realizzato dal legislatore delegato del 2022, che ha redatto gli art. 183 *ter*⁽⁶⁾ e *quater*⁽⁷⁾ c.p.c. quali prototipi di tutela dimidiata, che può osservare forme sommarie perché non vocata al giudicato sostanziale. Idea pericolosa e deviante, perché realizza proprio quella indebita sommarizzazione che era stata aversata dalla dottrina che aveva concepito il modello cautelare uniforme e, parallelamente, aveva tentato di rivitalizzare il giudizio di primo grado.

In questo contesto, la recente sentenza della Corte costituzionale, richiamata anche dall'ordinanza in rassegna,⁽⁸⁾ sembra recepire lo “spirito del tempo”, ma occulta in realtà una natura fortemente eversiva: essa dà oramai assolutamente per scontato che la garanzia del reclamo sia definitivamente affrancata dal suo contesto originario, per essere estesa a tutti i casi in cui non risulti ammesso il ricorso straordinario.

to cautelare negativo (il difficile rapporto tra legislatore ordinario e legislatore costituzionale), inizialmente consentito soltanto avverso i provvedimenti positivi, la Corte costituzionale motivò con la previsione del reclamo *secundum eventum* costituiva «un'amputazione del diritto di difesa, in quanto si attribuisce maggiore possibilità di far valere le proprie ragioni a chi resiste alla richiesta di provvedimento cautelare rispetto a chi tale richiesta propone. E ciò non ha giustificazione di sorta, giacché le due parti si trovano, nei confronti dell'ordinamento processuale, in posizione simmetricamente equivalente».

(3) V., tra gli altri e per tutti, A. PROTO PISANI, *Contro l'inutile sommarizzazione del processo civile*, in *Foro it.*, 2007, V, 44.

(4) Ad esempio, nell'art. 624, comma 2, c.p.c., sul presupposto del carattere intrinsecamente cautelare dell'ordinanza di sospensione (tra i primi a sostenerlo R. ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli art. 615 e 624 c.p.c.)*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2006, 109 ss.). La medesima ordinanza, adottata nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ha invece un regime dubbio e taluni giudici di merito continuano a negare la reclamabilità (cfr. Trib. Roma 10 gennaio 2024, *Rass. esecuzione forzata*, 2024, 436, con nota di A. SIGNORELLI, *Corsi e ricorsi sulla reclamabilità dell'ordinanza che provvede sulla sospensione nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi*).

(5) Il caso più notevole è dato da Cass., sez. un., 23 luglio 2019, n. 19889 (*Foro it.*, 2020, I, 1725; e *Rass. esecuzione forzata*, 2019, 729, con note di B. CAPPONI, M. CIRULLI, M. FARINA, G. MONTELEONE, S. SCIRPO, E. FABIANI, M. L. GUARNIERI), che, per ammettere il reclamo avverso il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1, c.p.c. (che è ad ogni effetto un'inibitoria), ha dovuto impegnarsi in complessi e autoreferenziali ragionamenti — sotto- o micro-sistema, *sui generis*, richiami selettivi, ecc. — proprio allo scopo di isolare il caso del comma 1 dell'art. 615 c.p.c. rispetto alle restanti inibitorie. I giudici di merito, sulla scia di questa decisione manipolativa, ammettono l'applicabilità selettiva (caso per caso) anche di altri istituti del procedimento cautelare uniforme, come la revoca/modifica: v. i precedenti segnalati in C. DELLE DONNE - B. CAPPONI, *La nomofilachia vista dai giudici di merito*, *id.*, 2024, 469 ss.

(6) Per più lungo discorso rinvio a B. CAPPONI, *Sulla nuova ordinanza di accoglimento (art. 183 *ter* c.p.c.)*, in <judicium.it>, 19 gennaio 2024.

(7) Per più lungo discorso rinvio a B. CAPPONI, *Sulla nuova ordinanza di rigetto (art. 184 *quater* c.p.c.)*, in *Foro it.*, 2022, V, 299.

(8) Corte cost. 10 novembre 2023, n. 202, *Foro it.*, 2024, I, 2283, con nota di C.L. PERAGO, un cui pensoso passaggio — «vi è un'area di tendenziale reclamabilità di provvedimenti che, in quanto non definitivi né decisori, si sottraggono alla ricorribilità per cassazione di cui al comma 7 dell'art. 111 Cost.» — viene ripetuto dal Tribunale di Roma, già nell'ord. 29 dicembre 2023, cit., quasi come un mantra.

Diversa questione — forse più delicata — è posta poi dall'invocato intervento della Suprema corte in sede di rinvio pregiudiziale: è evidente che l'intera materia delle sospensioni e inibitorie chiama (da tempo) un intervento razionalizzatore del legislatore⁽⁹⁾, e una pronuncia interpretativa della Cassazione limitata agli art. 648 e 649 c.p.c. — a parte la sua efficacia, che non è esattamente quella di una sentenza costituzionale — rischia di aumentare la confusione, la disparità e la sproporzione tra le tutele. Qualora infatti la Suprema corte dovesse pronunciarsi a favore dell'ammissibilità del reclamo quanto ai provvedimenti negativi ex art. 648 e 649 c.p.c., non si saprebbe come giustificare la realtà, scolpita da granitica giurisprudenza, secondo cui le inibitorie coordinate alle impugnazioni, ordinarie e straordinarie, non risultano soggette ad alcun controllo⁽¹⁰⁾.

Meglio sarebbe prendere atto che il sistema dei controlli sulla esecutorietà dei provvedimenti, anche di tutela sommaria, è attualmente a tal punto frastagliato e incoerente da sconsigliare interventi dettagliati e settoriali, perché soltanto un riordino generale della materia — compito al quale il legislatore non potrà più a lungo sottrarsi — sarà idoneo a restituire unità e coerenza a istituti la cui importanza è destinata a crescere quanto più tenda ad aggravarsi il problema della durata dei contenziosi civili.

(9) Cfr., da ultimo, B. CAPPONI, *L'art. 373 c.p.c. sul riflesso dell'art. 283 c.p.c.*, in <judicium.it>, 11 ottobre 2023.

(10) Le varie norme sulle inibitorie, che vedono il loro prototipo nell'art. 283 c.p.c., parlano sempre di ordinanza non impugnabile e quindi non reclamabile (v., da ultimo, anche per riferimenti, M. CIRULLI, *Appunti sulle inibitorie*, di prossima pubblicazione in *Rass. esecuzione forzata*, 2024, consultato grazie alla cortesia dell'a.). Ci sono, è vero, talune differenze lessicali: ad esempio, l'art. 351 c.p.c. parla di ordinanza non impugnabile che provvede sull'istanza di inibitoria senza distinguere il contenuto positivo da quello negativo; l'art. 373 c.p.c. parla della possibilità che l'esecuzione della sentenza impugnata venga sospesa con ordinanza non impugnabile, senza apparente riferimento al caso della pronuncia negativa; e tale è lo schema ripetuto dall'art. 649 c.p.c. nel prevedere che il giudice istruttore può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. Nonostante tali differenze, risulta chiaro che il legislatore ha inteso escludere il proliferare di sub-procedimenti che avessero ad oggetto la sola esecutorietà del provvedimento impugnato, forse sul presupposto di una durata ragionevole dei gravami (l'esperienza pratica dimostra invece che uno dei più severi aspetti della crisi di durata del processo civile riguarda proprio i giudizi di appello).

TRIBUNALE DI LIVORNO; ordinanza 11 giugno 2024; Giud. SCARAMUZZINO; Soc. C.G.E. e altro (Avv. RICCIO, D'ERRICO) c. M.

Provvedimenti di urgenza — Ipoteca — Riduzione in via d'urgenza — Presupposti (Cost., art. 41; • cod. civ., art. 2872, 2875, 2876; • cod. proc. civ., art. 700; • d.leg. 12 gennaio 2019 n. 14, codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della l. 19 ottobre 2017 n. 155, art. 57).

Sussistono i presupposti per disporre in via d'urgenza la riduzione dell'ipoteca gravante su quattro immobili, restringendo l'iscrizione a uno solo di essi, ove a) quanto al fumus boni iuris, tra il credito garantito e il valore dei beni sussista la sproporzione di cui all'art. 2875 c.c. e risulti altresì rispettato il limite di cui all'art. 2876 c.c.; b) quanto al periculum in mora, la mancata restrizione rischierebbe di compromettere l'esito della procedura conseguente all'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato da uno dei ricorrenti. (1)

Ordinanza

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. i ricorrenti hanno adito l'intestato tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

«1. Voglia *contrariis reiectis*, in via principale, con decreto *inaudita altera parte*, assunte ove occorra sommarie informazioni, ordini alla sig.ra M. di restringere-ridurre l'iscrizione ipotecaria liberando i beni immobili e mantenendo l'ipoteca solo per la casa alla medesima assegnata nella sentenza di separazione.

Vanno, per ora, liberate dalle ipoteche le seguenti unità:

- a) immobile n. 1 sito in (*omissis*);
- b) immobile n. 2 sito in (*omissis*);
- c) immobile n. 3 sito in (*omissis*).

Viene mantenuta l'ipoteca sulla casa a lei assegnata, in virtù di separazione giudiziale:

— immobile n. 4 sito in (*omissis*).

2. Si chiede, in via subordinata, *inaudita altera parte*, in considerazione del fatto che la signora M. non ha voluto spontaneamente prestare il suo consenso alla cancellazione delle ipoteche nonostante che le fosse stato offerto, attraverso interlocuzioni e scritti con i suoi avvocati, l'intera somma a lei spettante, di emettere in accoglimento del ricorso, una pronuncia ex art. 700 c.p.c., ordinandole di disporre l'immediata cancellazione del vincolo immobiliare iscritto illegittimamente.

3. Si offre *banco iudicis* la somma di euro 140.000 mediante n. 2 assegni, uno circolare di 80.000 euro, risorse in titolarità della parte ricorrente, ed un altro bancario di euro 60.000, emesso dal sig. N., a seguito della proposta irrevocabile di acquisto confermata sino alla data del 15 luglio 2024 (allegati 12 e 13), se la resistente restringe o dà il consenso contestualmente alla liberazione delle ipoteche.

4. Ex art. 669 *sexies*, comma 2, c.p.c., concesso *inaudita altera parte* l'invocata tutela con il medesimo decreto, il giudice fissi anche l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé per rendere ordinanza al fine di confermare, modificare o revocare i provvedimenti emanati con decreto.

5. Ove non intendesse rendere decreto *inaudita altera parte*, fissi la comparizione delle parti in contraddittorio con un'udienza a breve scadenza, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere all'accoglimento o il rigetto della domanda.

6. Con riserva di agire, in via ordinaria per ottenere la definitiva sentenza di riduzione-restrizione delle ipoteche o definitiva cancellazione e di spiegare domanda per risarcimento danni nei confronti della sig.ra M., colpevole di aver reso necessario il ricorso all'autorità giurisdizionale per l'attuazione di un diritto scaturente dalla correttezza e buona fede, ex art. 1175 c.c., leso gravemente dai suoi immotivati comportamenti.

7. Si indicano, se del caso, come informatori gli avvocati F. e Z., con cui sono state intessute le trattative per addivenire ad una composizione amichevole con la sig.ra M., non potendo esibire, né rammostrare, le intercorse missive via e-mail, secondo quanto previsto dal codice deontologico forense, in materia di corrispondenza tra avvocati in riservata personale.

8. Si invoca la condanna, anche alla lite temeraria per abuso del diritto, oltre quella alle spese ed emolumenti del giudizio da attribuirsi ai procuratori costituiti, i quali si dichiarano anticipatori».

Parte resistente restava contumace.

All'udienza del 6 giugno 2024, il giudice si riservava la decisione.

Premettevano i ricorrenti che nella procedura di accordo di ristrutturazione del debito promosso dal C.G.E. s.n.c. (pendente innanzi al Tribunale di Livorno — procedimento unitario 10/22, giudice dr. Gianmarco Marinai) la odierna convenuta M. figura come creditore particolare non aderente, dunque da tacitarsi integralmente, nel rispetto dei centoventi giorni, a memoria dell'art. 57 c.c.i.i., dall'omologazione dell'accordo.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti è stato, infatti, omologato con sentenza 25/24, pubblicata in data 8 marzo 2024, sicché la M., creditore non aderente, dev'essere soddisfatta, come gli altri creditori, entro l'8 luglio 2024.

Premettevano pure i ricorrenti che il credito della M. origina dalla sentenza 841/11 del Tribunale di Livorno, confermata successivamente dalla sentenza 313/12, resa dalla Corte di Ap-

pello di Firenze, entrambe regolanti il regime di separazione personale dei coniugi M. - C.

Trattasi, dunque, di pretesa creditoria di M. nei confronti di C., socio solidalmente e illimitatamente responsabile.

Da ultimo, veniva spiegato intervento per conto della M., nella procedura di accordo di ristrutturazione n. 10/22, da parte dell'avv. Z., risultando la stessa creditrice della somma di euro 136.210,17, oltre spese ed interessi (cfr. all. 4).

La convenuta, a garanzia della sua pretesa, ha iscritto quattro ipoteche sulla quota di 1/2 degli immobili riferibili al sig. C., il quale ne condivide con il fratello Ma. C. la proprietà (segnatamente trattasi di quattro immobili).

Tali compendi rappresenterebbero, secondo i ricorrenti, unitamente ad altri cespiti, beni indispensabili per tacitare l'intero ceto creditorio, donde l'allegata urgenza della domanda, stante che, laddove non dovessero liberarsi i quattro immobili dalle ipoteche, l'accordo di omologazione non potrebbe essere eseguito.

Nel dettaglio, quanto alle ipoteche, si tratta di:

1) ipoteca giudiziale derivante da sentenza d'appello del 4 dicembre 2012 — (*omissis*) per euro 40.000;

2) ipoteca giudiziale derivante da sentenza d'appello del 20 febbraio 2013 — (*omissis*) per euro 40.000;

3) ipoteca giudiziale derivante da sentenza di separazione personale del 15 febbraio 2017 — (*omissis*) per euro 75.000, il tutto sui seguenti immobili:

- immobile n. 1 sito in (*omissis*);
- immobile n. 2 sito in (*omissis*);
- immobile n. 3 sito in sito in (*omissis*);
- immobile n. 4 sito in (*omissis*).

Tale ultimo immobile, per il quale perveniva una proposta irrevocabile per euro 265.000, assegnato alla M., è conseguentemente dalla stessa occupato.

Ancora, i ricorrenti allegavano che, durante le trattative intercorse, sebbene sia stato offerto il pagamento di quanto precisato nell'atto di intervento (ovvero la somma di euro 136.210,17 compresi gli interessi maturati sino alla data del precetto notificato il 12 febbraio 2024: cfr. all. 8) la M. si rifiutava di apprestare la propria disponibilità alla restrizione o il consenso alla cancellazione delle ipoteche, tant'è che il suo difensore avv. Z., in data 3 maggio 2024, rinunciava al mandato (vedasi all. 6).

Alla luce delle circostanze allegare, i ricorrenti chiedono che il giudice renda provvedimento con il quale si faccia ordine alla sig.ra M. di restringere/ridurre le ipoteche ex art. 2874-2875 c.c., o di prestare il consenso, ai sensi dell'art. 2884 c.c., alla cancellazione delle ipoteche iscritte sulle proprietà del sig. C.

Il ricorso merita accoglimenti nei limiti di cui di seguito si dirà.

Le domande spiccate meritano, in realtà, trattazione congiunta, essendo le tematiche sottese alle forme di tutela invocata intimamente connesse.

E, infatti, se è vero che devesi dare seguito all'orientamento secondo cui non è invocabile la tutela d'urgenza relativamente alla cancellazione dell'ipoteca di cui all'art. 2884 c.c., stante il perspicuo tenore della disposizione in questione, secondo cui «la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato» (sul punto vedasi, ad esempio, Trib. Foggia, sez. II, 28 luglio 2018, *Foro it.*, Rep. 2018, voce *Provvedimenti di urgenza*, n. 10), è altrettanto vero che, invece, ammissibile è il ricorso alla tutela ex art. 700 c.p.c. allorché venga richiesta la riduzione dell'ipoteca giudiziale ex art. 2872 c.c. (ai sensi del quale «la riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni [...]»).

Merita, infatti, di essere condiviso l'approdo della Corte costituzionale, secondo cui «la premessa esegetica da cui muove il tribunale *a quo*, pur condivisa da alcuni giudici di merito, non risponde, però, all'opposto orientamento ermeneutico, al quale — come anche sottolineato dall'avvocatura dello Stato — aderiscono prevalente dottrina e giurisprudenza di merito.

Si sostiene, infatti, in tale opposta prospettiva, che sarebbe arbitraria l'estensione in via analogica di una norma dettata per la "cancellazione", qual è l'art. 2884 c.c., all'ipotesi ontologicamente e funzionalmente diversa della "riduzione" di ipoteca.

La riduzione non sarebbe, infatti, equiparabile né alla estinzione né alla cancellazione dell'ipoteca, poiché nella riduzione non è contestato il credito né il diritto alla garanzia o all'iscrizione, ma esclusivamente la sproporzione tra garanzia, credito e beni cauzionati (cui si pone appunto riparo attraverso una rettifica dell'iscrizione e, cioè, con una mera modifica, quantitativa e oggettiva, del diritto, che comunque persiste), mentre con l'estinzione ha fine il diritto reale di ipoteca prima esistente e con la cancellazione è negato in radice l'an del diritto all'iscrizione.

Diversi — si sottolinea ancora — sono anche gli effetti dell'annotazione sul pubblico registro a margine dell'iscrizione, poiché mentre l'annotazione della cancellazione si risolve in una forma di pubblicità negativa, che ha la funzione di eliminare la pregressa pubblicità relativa all'iscrizione dell'ipoteca, l'annotazione della riduzione non si traduce in una forma di pubblicità e non postula l'insussistenza, totale o parziale, del vincolo, ma è per contro funzionale alla riconduzione dell'ipoteca (in ordine alla somma per la quale è stata iscritta ovvero in ordine ai beni sui quali è stata accesa) alla quantità necessaria a soddisfare la garanzia del credito, senza pregiudicare il debitore oltremisura.

E, in tal senso, già risalenti pronunzie della Corte di legittimità precisavano l'oggetto dell'azione di riduzione, inteso soltanto a stabilire i limiti di estensione della garanzia (sez. I, 5 dicembre 1970, n. 2556, *id.*, 1971, I, 94; sez. III, 20 maggio 1969, n. 1766, *id.*, 1970, I, 945).

Quanto al riferimento alla "sentenza", contenuto nel censurato art. 2877 c.c., rubricato "spese della riduzione", si è da più parti sostenuto che esso non sia preclusivo della possibilità di ordinare la riduzione con provvedimento cautelare, avente la forma dell'ordinanza, poiché la locuzione "sentenza" dovrebbe essere piuttosto intesa come «provvedimento conclusivo del procedimento», indipendentemente dalla forma in concreto da esso assunta. E su questa linea viene in rilievo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, relativa all'art. 96 c.p.c. (sulla responsabilità processuale aggravata) ritenuto applicabile, ed applicato, anche nei procedimenti che si concludono con ordinanza, come i procedimenti cautelari, benché quella norma (al pari dell'art. 2877 c.c.) richiami testualmente la "sentenza" (per tutte, Cass., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18533, *id.*, Rep. 2008, voce *Spese giudiziali civili*, n. 55).

Le disposizioni denunciate sono dunque interpretabili, e dalla prevalente giurisprudenza di merito già sono dunque correttamente interpretate, in modo compatibile con i parametri evocati, nel senso che la riduzione dell'ipoteca possa essere disposta anche con provvedimento cautelare avente la forma dell'ordinanza» (così Corte cost., 14 dicembre 2017, n. 271, *id.*, 2018, I, 401).

Analogamente, la prima citata pronuncia di Trib. Foggia, sez. II, 28 luglio 2018, statuiva che «è ammissibile il ricorso alla tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la riduzione dell'ipoteca giudiziale, in quanto il disposto di cui all'art. 2884 c.c. non può che trovare applicazione con esclusivo riferimento all'ipotesi della cancellazione, dalla quale la prima si differenzia per essere una mera rettifica tendente a correggere l'eccedenza dell'iscrizione».

In sostanza, dunque, le ontologiche differenze tra gli istituti della cancellazione e della restrizione/riduzione dell'ipoteca rendono rispettivamente inammissibile ed inammissibile il ricorso alla tutela d'urgenza.

Detto questo, in punto *fumus paiono* ricorrere i presupposti per l'invocata riduzione, stante la sproporzione, ai sensi dell'art. 2875 c.c. (a mente del quale «si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, superi di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855») tra credito garantito (come detto, circa 140.000 euro) e valore degli immobili sottoposti a ipoteca,

stante la circostanza che, solamente in relazione all'immobile attualmente occupato dalla creditrice assegnataria, perveniva proposta di acquisto per euro 265.000.

Del pari parrebbe soddisfatto, in ragione di quanto appena detto, il requisito di cui all'art. 2876 c.c., dal momento che, con la richiesta restrizione dell'ipoteca all'immobile di cui sopra, sarebbe rispettata la condizione dell'eccedenza del quinto.

Ancora, sempre in punto *fumus lato sensu* inteso, pare rilevante la circostanza dell'offerta *banco iudicis* di importo atto a coprire, in sostanza, l'intero credito vantato dalla odierna convenuta, giacché, in sostanza, l'ipoteca residua (quella iscritta sull'immobile assegnato alla stessa M.) parrebbe ampiamente idonea, anche in esito al pagamento delle somme offerte *banco iudicis*, a garantire i crediti derivanti dalla citata sentenza di separazione.

In punto *periculum*, va premesso che costituisce principio noto quello secondo cui l'art. 700 c.p.c. richiede, ai fini della concessione della cautela atipica, la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, il quale, tuttavia, non possa essere adeguatamente ed interamente rifiuto per equivalente, cioè mediante assegnazione di somme di danaro a titolo risarcitorio, al termine dell'ordinario giudizio di merito.

In sostanza non si ritiene che possa versarsi in ipotesi di pregiudizio irreparabile, allorquando la lesione prospettata dall'istante sia già all'origine di natura patrimoniale, ben potendo la parte ricorrente appellarsi alla tutela risarcitoria, sì da rimediare, oltretutto *ex officio*, anche al pregiudizio dovuto all'eventuale perdita di potere d'acquisto della moneta con l'applicazione di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi (in tal senso Trib. Palermo 3 agosto 2016, <dejure.it>).

È consolidato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale il pericolo del verificarsi di un danno patrimoniale non costituisce un danno grave e irreparabile, in quanto il danno patrimoniale è per sua natura sempre riparabile mediante il successivo risarcimento.

Il pregiudizio irreparabile sussiste, viceversa, solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto.

Quando il diritto che si assume violato è a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale il requisito dell'irreparabilità del pregiudizio ex art. 700 c.p.c. può essere ravvisato unicamente nell'ipotesi in cui la durata del processo di merito lasci prevedere uno scarto eccessivo ed intollerabile tra danno subito e danno risarcito, nonché una notevole complessità dell'accertamento stesso del danno (in tal senso cfr. Trib. Napoli Nord, sez. II, 16 novembre 2017, <ius.giuffre.it/processo-civile>, 9 marzo 2018; Trib. Nola 11 febbraio 2014, *ForoPlus*; Trib. Lecce, 8 gennaio 2013, *ibid.*).

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, si deve dare atto che nel caso in esame, parrebbe effettivamente assumere il connotato dell'irreparabilità il rischio prospettato da parti ricorrenti; effettivamente la mancata restrizione delle ipoteche rischierebbe concretamente di compromettere l'esito della procedura di accordo di ristrutturazione del debito promosso dal C.G.E. s.n.c. (pendente innanzi al Tribunale di Livorno — procedimento unitario n. 10/22, giudice dr. Gianmarco Marinai), procedura nell'ambito della quale M. figura come creditore particolare non aderente, dunque da tacitarsi integralmente, nel rispetto dei centoventi giorni, a memoria dell'art. 57 c.c.i.i., dall'omologazione dell'accordo e, dunque, stante l'omologa avvenuta con sentenza 25/24, pubblicata in data 8 marzo 2024, entro l'8 luglio 2024; segnatamente, si osserva che, effettivamente, affinché il provvedimento di omologazione di cui alla procedura di ristrutturazione dei debiti produca i suoi effetti, deve assicurarsi che avvenga il pagamento ai creditori aderenti e non, un tanto con l'alienazione dei beni immobili, tra i quali anche quelli su cui la M. ha iscritto ipoteca.

Sul punto va osservato che si versa nel caso di *periculum tutelabile* in via di urgenza, dal momento che l'istituto della ristrutturazione del debito tutela non già un semplice interesse patrimoniale, parendo esservi, viceversa, sotteso anche il diritto di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.

Deve quindi trovare accoglimento la domanda volta alla riduzione delle ipoteche tramite restrizione all'ipoteca iscritta sul bene immobile n. 4 sito in (*omissis*).

Ogni altro profilo resta assorbito.
(*Omissis*)

Nota di richiami

(1) La pronuncia in epigrafe ribadisce che la riduzione dell'ipoteca può essere ordinata dal giudice in via cautelare, ove sussistano i presupposti per l'emanazione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. (strumento che invece si ritiene precluso, ove sia invocata la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria: cfr. Trib. Paola, ord. 23 settembre 2024, *ForoPlus*; Trib. Padova, ord. 7 febbraio 2017, *ibid.*).

L'ammissibilità di tale forma di tutela ha ricevuto l'avallo della Consulta, allorché quando ha ritenuto infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli art. 2877, comma 2, e 2884 c.c., nella parte in cui non prevedono che, ove si tratti di cancellazione di ipoteca per riduzione per restituzione dei beni, il giudice possa disporla anche con provvedimento cautelare d'urgenza (Corte cost. 14 dicembre 2017, n. 271, *Foro it.*, 2018, I, 401; e *Vita not.*, 2018, 547, con nota di P. BERTANI, *Il diritto alla riduzione d'ipoteca può essere chiesto mediante provvedimento d'urgenza*).

Nella giurisprudenza di merito, pervengono alla medesima conclusione, in epoca successiva alla ricordata decisione della Corte costituzionale, Trib. Foggia 28 luglio 2018, *Foro it.*, Rep. 2018, voce *Provvedimenti di urgenza*, n. 10; e *Giur. it.*, 2018, 2391, con nota di V. AMENDOLAGINE, *La tutela d'urgenza è ammissibile per la riduzione dell'ipoteca giudiziale*; Trib. Avellino 20 febbraio 2018, *Foro it.*, Rep. 2019, voce *Ipotecaria e catastale* (imposte), nn. 14, 15; e *Corti salernitane*, 2018, 450, con nota di F. BIANCHI D'URSO - S. PIACENTINI, *Provvedimento d'urgenza e riduzione d'ipoteca giudiziale*.

Nel caso di specie, la sussistenza del *periculum in mora* è stata ravvisata in relazione al rischio che naufragasse il procedimento mirante alla risoluzione della crisi d'impresa, promosso da uno dei soggetti il cui debito era garantito dall'ipoteca di cui si chiedeva la riduzione. Il rischio di compromettere l'esito di una procedura di concordato preventivo era venuto in rilievo nel caso vagliato da Trib. Ancona-Jesi, ord. 16 luglio 2011, *Foro it.*, 2011, I, 3181, dove tale circostanza era valorizzata ai fini della concessione di una misura cautelare consistente nell'ordine alla banca mutuante di dare immediato assenso alla riduzione dell'ipoteca gravante sugli immobili a garanzia del rimborso del prestito (in quella circostanza la restrizione dell'ipoteca veniva peraltro subordinata al contestuale versamento da parte del mutuatario della rata in scadenza onde mantenere entro parametri accettabili il rapporto tra l'ammontare del debito residuo e il valore dei beni ipotecati).

Per quanto riguarda la competenza territoriale, si è affermato che l'azione di riduzione di ipoteca, ancorché presupponga una domanda di accertamento negativo del credito che ha dato luogo all'iscrizione ipotecaria, ha ad oggetto un diritto reale su beni immobili, e pertanto rientra nella competenza del tribunale del luogo in cui si trovano i beni ipotecati, ai sensi dell'art. 21 c.p.c. (cfr. Cass. 9 giugno 2022, n. 18681, *id.*, Rep. 2022, voce *Competenza civile*, n. 16).

Il dispositivo dell'ordinanza qui riprodotta è stato modificato, per effetto dell'accoglimento di un'istanza di correzione di errore materiale, con decr. 5 luglio 2024, specificando che ove i ricorrenti provvedano personalmente a eseguire la riduzione, a fronte dell'inerzia della creditrice, essi devono farlo a proprie spese (fermo restando il diritto di ripetere le somme all'uopo versate) e inserendo l'ordine al conservatore del registro immobiliare di liberare immediatamente dall'ipoteca alcuni immobili specificamente individuati sì da dare effetto alla restrizione.

TRIBUNALE DI TORINO; sezione specializzata in materia di impresa; decreto 23 aprile 2024; Pres. RATTI, Rel. DI CA-PUA; Codacons e altri (Avv. RIENZI, GIULIANO, RAMADORI, TANZA, SBRIGLIO) c. Soc. Balocco industria dolciaria (Avv. IMPRODA, BONO, MASSONE).

Concorrenza (disciplina della) — Pratica commerciale scorretta — Pubblicità ingannevole — Fattispecie (D.leg. 6 settembre 2005 n. 206, codice del consumo, a norma dell'art. 7 l. 29 luglio 2003 n. 229, art. 20, 21, 22, 27).

È contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare il comportamento economico del consumatore una campagna pubblicitaria, la quale lasci intendere, contrariamente al vero, che i ricavi della vendita di un prodotto contribuiscono direttamente e proporzionalmente al finanziamento per l'acquisto, a favore di una struttura sanitaria, di un macchinario destinato alla lotta contro i tumori infantili. (1)

(*omissis*)

3. Sulla domanda di merito proposta dalle parti ricorrenti di accertamento della responsabilità della Balocco s.p.a. per pratica commerciale scorretta ai sensi [degli art.] 20, comma 2, 21 e 22 cod. consumo.

3.1. — Come si è detto, nel merito le parti ricorrenti hanno chiesto, innanzitutto, di «accertare e dichiarare la responsabilità della Balocco s.p.a. per pratica commerciale scorretta ai sensi [degli art.] 20, comma 2, 21 e 22 cod. consumo».

La suddetta domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.

3.2. — Invero, si devono innanzitutto ribadire le seguenti circostanze pacifiche e/o documentalmente provate:

In data 11 novembre 2021 la società Balocco s.p.a. ha stipulato un contratto di licenza di marchio con la società Fenice s.r.l. per l'utilizzo di alcuni dei marchi di titolarità di quest'ultima.

Sempre in data 11 novembre 2021 la società Balocco s.p.a. ha altresì stipulato anche un contratto di sponsorizzazione con la società Tbs Crew s.r.l. (autorizzata a disporre di tutti i diritti relativi alla personalità e all'identità personale della sig.ra Chiara Ferragni).

Con i due predetti contratti le parti hanno creato una partnership per produrre e commercializzare un pandoro in edizione limitata, denominato «Pandoro PinkChristmas», creato su licenza «Chiara Ferragni Brand» per la campagna natalizia del 2022, caratterizzato da un packaging peculiare, recando sul fronte il logo della sig.ra Chiara Ferragni e un cartiglio materialmente connesso con il fiocco rosso di chiusura della confezione, sul cui retro è stato specificato che «Chiara Ferragni e Balocco sostengono l'Ospedale Regina Margherita di Torino, finanziando l'acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing» (cfr. anche il doc. 3 della resistente).

La società Balocco s.p.a. si è inoltre impegnata ad eseguire una donazione per un importo fisso di almeno euro 50.000 in favore [del]l'Ospedale Regina Margherita di Torino, poi effettivamente avvenuta in data 2 maggio 2022 (cfr. anche il doc. 1 della resistente).

In data 2 novembre 2022 le società Balocco s.p.a., Fenice s.r.l. e Tbs Crew s.r.l. hanno diffuso un comunicato stampa finalizzato alla presentazione della novità del prodotto, del seguente tenore letterale: «Lo storico brand piemontese Balocco, riconosciuto ed apprezzato nel mondo per l'eccellenza della sua offerta natalizia, presenta una novità esclusiva: il pandoro Chiara Ferragni, le cui vendite serviranno a finanziare un percorso di ricerca promosso dall'Ospedale Regina Margherita di Torino, attraverso l'acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing».

Nei mesi di novembre e dicembre 2022 il progetto «Pandoro PinkChristmas» in questione è stato promosso altresì con una